

TI_GERICHTE 17.2002.59 vom 25. November 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-11-25, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2002.59

FR: TI_GERICHTE 17.2002.59 du 25 novembre 2002

IT: TI_GERICHTE 17.2002.59 del 25 novembre 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2

Il ricorrente si duole anche della condanna per ingiuria, facendo valere che, contrariamente all'opinione del Pretore, la parte civile non ha inteso querelarlo per tale reato. Ciò risulta non solo dal contenuto dell'esposto, ma anche dal deposito degli atti da parte del Procuratore pubblico, in cui la procedura consta riferirsi ai soli reati prospettati dal querelante. L'interessato lamenta altresì una violazione del suo diritto d'essere sentito, non avendo egli avuto modo di difendersi dall'imputazione nella fase predibattimentale. a) Secondo costante giurisprudenza una querela (art. 28 cpv. 1 CP) è valida quando la persona offesa esprime all'autorità competente entro il termine dell'art. 29 CP, secondo il diritto cantonale e nelle forme da esso previste, la volontà incondizionata a che l'autore dell'infrazione sia perseguito penalmente (DTF 118 IV 169 consid. 1b, 115 IV 2 consid. 2a, 108 Ia 99 consid. 2, 106 IV 244 consid. 1; Trechsel, StGB, Kurzkommentar, 2^a edizione, n. 7 all'art. 28 CP; Rusca/Salmina/Verda, Commento del CPP ticinese, Lugano 1997, n. 1 all'art. 68). Per il diritto federale è sufficiente una querela orale (DTF 106 IV 244 consid. 1). Il diritto ticinese esige la forma scritta (art. 67 e 68 CPP), ma basta al proposito che l'interessato firmi una dichiarazione in polizia nella quale esprima la volontà di chiedere l'apertura di un procedimento penale. In definitiva, quindi, per essere valida una querela deve contenere almeno la descrizione del preteso reato e la manifestazione della volontà – espressa in modo sufficientemente univoco ed esplicito – di veder perseguire l'autore (Rusca/Salmina/Verda, op. cit., n. 6 e

E. 7

all'art. 68 CPP; CCRP, sentenza del 19 settembre 2002 in re D., consid. 3.1). b) Il Pretore ha ricordato che nel verbale del 4 dicembre 2001 _____ aveva riferito come il prevenuto avesse continuato a insultarlo, tacciandolo tra l'altro di “figlio di puttana”. In calce a quel verbale egli aveva dichiarato poi di “sporgere denuncia/querela” per i reati indicati. Ciò basta – secondo il Pretore – per ravvisare i presupposti di una querela (sentenza, pag. 8). A prescindere dal fatto però che nell'esposto del 26 novembre 2001 _____ si limitava a dolersi di presunte minacce, tanto da limitare la denuncia al reato dell'art. 180 CP, l'interrogatorio del 4 dicembre 2001 ricordato dal Pretore aveva per oggetto la querela che gli inquirenti avevano espressamente circoscritto – perché così l'avevano intesa – ai reati di abuso di impianti di telecomunicazioni e di minaccia (verbale del 4 dicembre 2001, in alto). Certo, nel descrivere i fatti _____ aveva detto anche di essere stato insultato come “figlio di puttana”. Ciò nonostante, in calce al verbale egli ha insistito per l'apertura del procedimento penale soltanto per i reati indicati, ossia abuso di impianti di

telecomunicazioni e minaccia. c) Che questa fosse la reale portata della sua dichiarazione è attestato in modo inoppugnabile anche dall'interrogatorio del 10 dicembre 2001, in cui l'accusato è stato chiamato e difendersi dagli addebiti di abuso di impianti di telecomunicazioni e di minaccia e, al termine della sua audizione, dall'accusa di infrazione alla legge federale sul domicilio e la dimora degli stranieri. La reale portata della dichiarazione risulta altresì dal modulo fatto sottoscrivere dagli inquirenti all'accusato per l'inchiesta preliminare di polizia (art. 207-207 a CPP), messa in atto limitatamente – appunto – ai reati previsti dagli art. 179 septies CP (abuso di impianti di telecomunicazioni), 180 CP (minaccia) e dalla legge federale sul domicilio e la dimora degli stranieri. E la medesima conclusione si trae anche dal deposito atti del 21 gennaio 2002, in cui il Procuratore pubblico ha espressamente prospettato i tre citati reati, e non quello di ingiuria oggetto del successivo decreto di accusa. Sostenere in simili circostanze che la volontà “evidente” del querelante fosse quella di veder perseguire l'accusato anche per ingiuria (osservazioni al ricorso, pag. 2) non è serio. d) Il Procuratore pubblico sottolinea che spetta all'autorità penale qualificare giuridicamente una fattispecie. Se non che, fosse stato palese che l'accusato intendesse querelare il prevenuto anche per l'ingiuria menzionata nel decreto d'accusa, lo stesso Procuratore non avrebbe ordinato un deposito atti limitato alle imputazioni figuranti nella dichiarazione fatta sottoscrivere all'interessato (art. 207-207 a CPP). In realtà, abbandonate le imputazioni per minaccia e per abuso di impianti di telecomunicazioni (verosimilmente per mancanza di prove), il Procuratore pubblico avrebbe dovuto archiviare il caso, accertando che la rimanente accusa – quella di infrazione alla legge federale sul domicilio e la dimora degli stranieri – era caduta a sua volta per intervenuta prescrizione dell'azione penale. Quanto alla condanna per ingiuria, essa dev'essere annullata per difetto di querela, ossia per mancanza di un presupposto processuale. Il che non implica un proscioglimento. Come si è visto dinanzi riguardo all'infrazione alla LDDS, l'intervenuta prescrizione dell'azione penale comporta soltanto l'archiviazione del caso (Trechsel , op. cit. n. 11 ad art. 28 CP). Ancora una volta il ricorso va pertanto accolto in tal senso. 3. Gli oneri processuali del giudizio odierno seguono la soccombenza dello Stato (art. 15 cpv. 2 CPP), che rifonderà al ricorrente un'equa indennità per ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP). La tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 100.– inerenti al decreto d'accusa, come pure la tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 100.– relative alla sentenza impugnata vanno anch'esse addebitate allo Stato, che deve sopportare le conseguenze legate all'emanazione di un decreto d'accusa per un reato prescritto, rispettivamente per un reato perseguibile solo a querela di parte (art. 9 cpv. 3 CPP). Per ripetibili di prima sede lo Stato verserà al ricorrente, assistito da un legale, la somma di fr. 1000.–. Per questi motivi. vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.